

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via Cipro n.30 e via Bragadin n.5 in località Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- lungo via Cipro e via Bragadin sono stati istituiti due stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone invalide munite di idoneo contrassegno e assegnato ai rispettivi titolari dei contrassegni n.10842 e n.13513;
- a seguito di una mail inoltrata in data 20/10/2017 con la quale è stato comunicato l'avvenuto decesso dei titolari dei contrassegni sopra citati;

Considerato che:

- gli stalli riservati a veicoli al servizio di persone invalide erano stati realizzati a seguito delle richieste presentate dai titolari dei contrassegni n.10842 e n.13513;
- con prot. n. 569889 del 21/11/2017 è stato chiesto al Corpo di Polizia Locale di esprimere parere al fine di procedere con l'eliminazione degli stalli di sosta riservati;
- con nota mail inoltrata in data 23/01/2018 e acquisita prot. n.46824 del 25/01/2018 il Corpo di Polizia Locale esprime parere favorevole alla rimozione degli stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno;
- con Ordinanza n.22 del 16/01/2007 è stata regolamentata la sosta a pagamento su strada in area centrale al Lido di Venezia;

Verificato che

- non sussistono più i presupposti per il mantenimento degli stalli riservati in via Cipro fronte civico n.30 e via Bragadin all'altezza del civico n.5;
- la possibilità di modificare gli stalli con l'attuale regolamentazione della sosta;

Riconosciuto che risulta compatibile sostituire gli stalli con uno a righe bianche in via Cipro e con uno a righe blu in via Bragadin;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1 sostituire lo stallo di sosta riservato a veicoli al servizio di persone invalide in via Cipro fronte civico n.30 istituendo sullo stesso uno stallo di sosta a righe bianche;**
- 2 sostituire lo stallo di sosta riservato a veicoli al servizio di persone invalide in via Bragadini in prossimità del civico n.5 istituendo sullo stesso uno stallo di sosta a righe blu;**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata .

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 25 gennaio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(* *atto firmato digitalmente*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.